



OGGETTO: **VVAS-2021_45. Comune di Lanuvio.** Procedura di Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ex art.12 del D.Lgs. n.152/2006, relativa al “*Programma Integrato ai sensi della L.R. 22/97 in loc. Mantovano*”.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

PREMESSO che con nota prot. n.37410 del 22/12/2021, acquisita in pari data al prot. regionale n.1067576, il Comune di Lanuvio, in qualità di *Autorità Procedente* (di seguito AP), ha trasmesso alla scrivente Autorità Competente (di seguito AC) l’Istanza per l’avvio della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS del Piano in oggetto;

DATO ATTO che con nota prot. n.174503 del 21/02/2022, l’Autorità Competente ha comunicato e integrato l’elenco dei Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) da coinvolgere nel procedimento, di seguito riportato, rendendo disponibile, tramite un apposito link, il Rapporto Preliminare (di seguito RP) e la documentazione inerente al Piano, in formato digitale:

- **Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo:**
 - Segretariato Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio;
 - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Roma la Provincia di Rieti;
- **Regione Lazio** - Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica:
 - Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: Roma Capitale e Città Metropolitana di Roma Capitale;
- **Regione Lazio** - Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo:
 - Area Tutela del Territorio;
 - Area Attuazione Servizio Idrico Integrato e Risorse Idriche;
- **Regione Lazio** - Direzione Regionale Ambiente;
- **Regione Lazio** - Direzione Regionale Ciclo dei Rifiuti;
- **Regione Lazio** - Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della filiera e della cultura del Cibo, Caccia e Pesca
 - Area Legislativa e Usi Civici
- **Città Metropolitana di Roma Capitale:**
 - Dipartimento II “Mobilità e viabilità”
 - Dipartimento III “Ambiente e Tutela del territorio”;
 - Dipartimento IV “Pianificazione, sviluppo e governo del territorio”;
- **Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio - ARPA Lazio;**
- **Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale;**



- **Autorità ATO n.2 Lazio Centrale - Roma;**
- **Acea ATO2 S.p.A.**
- **ASL Roma 6;**

PRESO ATTO che con nota prot.n. 9934 dell'8/04/2022, acquisita in pari data al prot. regionale n.354089, l'AP ha comunicato di aver ricevuto i seguenti pareri da parte dei Soggetti competenti in materia Ambientale:

- Segreteria Tecnico Operativa – ATO 2 Lazio Centrale;
 - Città Metropolitana di Roma Capitale – Dipartimento V – Ufficio Urbanistica ed attuazione del PTPG;
- fornendo, contestualmente, riscontro ai sopra citati pareri;

PRESO ATTO che da parte dei SCA sono pervenuti, anche oltre i termini di legge, i seguenti pareri:

- **Segreteria Tecnica Operativa ATO2 Lazio Centrale - Roma:** nota prot. n.496/22 del 8/3/2022, acquisita in pari data al prot. n.234104;
- **Città Metropolitana di Roma Capitale - Dipartimento IV Pianificazione, Sviluppo e Governo del Territorio:** nota prot. n.51828 del 22/3/2022, acquisita in pari data al prot. n.285989;
- **ARPA Lazio:** nota prot. n. 53787 del 29/7/2022, acquisita in pari data al prot. n.750548;
- **Regione Lazio – Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: Roma Capitale e Città Metropolitana di Roma Capitale:** nota prot.n. 1226356 del 2/12/2022;

DATO ATTO che l'AC con nota prot. 985942 del 10/10/2022 ha comunicato all'AP l'elenco dei pareri pervenuti a tale data, richiedendo:

- *riscontro dell'elenco dei pareri dei Soggetti Competenti in materia Ambientale acquisiti, ai sensi dell'art.12, comma 2 del D.Lgs. n.152/2006, dall'Autorità Procedente e contestuale trasmissione di eventuali pareri in possesso della stessa e non presenti agli atti della scrivente;*
- *eventuali ulteriori considerazioni utili alla conclusione dell'istruttoria - incluse le modalità di accoglimento delle condizioni impartite da parte dei Soggetti Competenti in materia Ambientale - ai sensi dell'art.12, comma 4, del D.Lgs. n.152/2006.*

PRESO ATTO che con nota prot.n. 31691 del 04/11/2022, acquisita in pari data al prot. regionale n.1098614, l'AP ha fornito riscontro alla sopra citata nota prot. 985942 del 10/10/2022;

PRESO ATTO che il parere prot.n. 1226356 del 2/12/2022, della Regione Lazio – Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: Roma Capitale e Città Metropolitana di Roma Capitale è pervenuto successivamente alla nota di riscontro dell'AP sopra citata ed è stato indirizzato e ricevuto anche dall'AP;

DATO ATTO che dal Rapporto Preliminare trasmesso dall'AP sono stati estrapolati e riportati in corsivo i seguenti elementi che assumono rilevanza ai fini delle conseguenti determinazioni:

La procedura riguarda un Programma Integrato di Intervento in variante al vigente P.R.G. del Comune di Lanuvio.

I punti fondamentali della proposta sono:

- *Cambio di destinazione Urbanistica della part.350 F 29 di 1024 mq da destinazione F 1-3 a servizi a destinazione B2c (edificabile) con Indice di Fabbricabilità $I_f = 1,50$ mc/mq;*
- *Cambio di destinazione Urbanistica della part.382 F. 29 di 234 mq da destinazione F 1-3 a servizi a destinazione F2;*
- *Cambio di destinazione Urbanistica della part. 164 F. 30 di 4210 mq da E2 (agricolo) a F3 verde pubblico attrezzato;*



- Realizzazione da parte della Soc. Recchiuti a.r.l sulla part. 164 di un parco pubblico (area a verde attrezzato), di una zona di parcheggio pubblico e di un camminamento attrezzato il tutto secondo progettazione realizzata dall'amministrazione Comunale;
- Spostamento delle aree da cedere all'amministrazione per gli "standard urbanistici" definiti dal D.M. 1444/68 per la part.350 pari a 47,17 mq per i parcheggi pubblici e di 169,82 mq per il verde attrezzato così da renderli realmente usufruibili dagli utenti dell'area a verde attrezzato.

Le superfici di cui all'ultimo punto vanno scomutate dalla superficie della particella 164 nel calcolo del valore della stessa in quanto già dovute all'amministrazione Comunale, quindi la superficie effettiva della part.164 da considerare nei calcoli sarà:

$$\text{Sup.ef.p.164} = \text{Sup.p.164} - \text{sup.a stand.parc.} - \text{sup.a stand.verde pubbl.} = 4210,0 \text{ mq} - 47,17 \text{ mq} - 169,82 \text{ mq} = 3993,01 \text{ mq.}$$

Il Piano prevede l'insediamento di 19 abitanti.

DATI DI PIANO:

SCHEDA PARAMETRICA DI VARIANTE AL P.R.G.

PARAMETRI URBANISTICI DI VARIANTE AL PRG E DI P.I.I.	Indici di P.P. Vigente	Indici di P.I.I. proposto
Zone d'Intervento	F1-3 e E2	F2 F3 e B2c
Superf. Foglio 29 Part.350	1024,00mq	1024,00mq
Superf. Foglio 29 Part.382	234,00	234,00mq
Superf. Foglio 30 Part.164	4210,00mq	4210,00mq
Superf.Edific. P.350	1024,00mq	1024,00mq
Ind.di Fabbr.Fond.(zone limit B2b)	1,05mc/mq	-----
Ind.di Fabbr.Fond.(richiesto B2c)	-----	1,50mc/mq
Cubatura	Sup.Edif. x lf	Sup.Edif. x lf
Superficie a Portico (REC)	< 25% sup.P.T.	< 25% sup.P.T.
Superficie Utile Residenziale	-----	-----
Superficie non Residenziale	-----	-----
n°Appartamenti	-----	-----
n°Vani utili dell'immobile	-----	-----
n°Vani accessori	-----	-----
n°locali per commercio	-----	-----
n°locali per attività art./indus.	-----	-----
Superf.a parcheggio resid. (L.Tonioli)	1mq/10mc cub.res.	1mq/10mc cub.res.
Superf.a parch.pubbl. DM1444/68	(Cub.res./80)x2,5	(Cub.res./80)x2,5
Superficie a verde privata	>50% sup.scop.	>50% sup.scop.
Superf. a verde pubbl.DM1444/68	(Cub.res./80)x9,0	(Cub.res./80)x9,0
Superf. a verde pubbl.part.164	-----	-----
Distacco dai Confini	>= 5,00ml	>= 5,00ml
Distac. dai Confini degli Agget.	>= 3,00ml	>= 3,00ml
Distacco dai Fabbricati	>=10,00ml	>=10,00ml
Distacco dalle Strade	>= 5,00ml	>= 5,00ml
Altezza dei Fabbricati(gronda)	max 7,50ml	max 7,50ml
Pendenza della Copertura (REC)	25%<pend.<35%	25%<pend.<35%
Tipologia della Copertura	Tetto a falde	Tetto a falde
Tipologia delle Recinzioni	Murat./cls/metallo	Murat./cls/metallo
Arretr.rec.sede stradale	-----	-----
n°max piani fuoriterra	Max. 2	Max. 2
Indice di Piantumazione (PRG)	n°1 Alb./300 mc	n°1 Alb./300 mc
Tipo d'Intervento	N.edif.+ristr+ampl.	Nuova edificazione
Destinazione d'Uso	Residenz.+comm	Residenziale

CONSIDERATO che nel Rapporto Preliminare viene effettuata una valutazione degli impatti derivanti dall'attuazione del Piano, evidenziando l'assenza di impatti significativi sulle componenti ambientali di riferimento. In particolare, si evidenzia che:

- Le aree interessate dal piano già sono dotate o sono in prossimità delle tratte principali delle infrastrutture quali acquedotto e rete fognaria comunale (che conferisce, per quanto attiene alle acque nere, nel depuratore di Aprilia, Via del Campo).



- *Tutte le aree sono ubicate in un comprensorio urbanizzato servito da viabilità esistente per cui non sono previste nuove strade con conseguente contenimento di trasformazioni che possano interferire il sistema di deflusso delle acque superficiali o sotterranee.*
- *Dallo studio dell'area, non si evincono aspetti che possano fornire elementi di pericolosità intrinseche del territorio, quali la franosità, l'erosione accelerata, l'alluvionabilità, la liquefacibilità dei terreni, eteropie di facies; inoltre, le litologie costituenti la stratigrafia locale non sono interessate da faglie.*
- *Secondo le caratteristiche rilevate in sede di Relazione Vegetazionale i lotti oggetti di intervento sono inseriti nella I classe, ovvero suoli che non presentano alcuna limitazione per l'utilizzazione agraria. Pertanto, la limitazione più forte per l'utilizzazione agricola dei lotti non viene dalle caratteristiche pedologiche, ma dal fatto di essere un'area antropizzata in stato di scarsa coltivazione, in un contesto agricolo residuale.*
- *Si segnala che le aree in oggetto non rientrano tra quelle ritenute di particolare fragilità e delicatezza ambientale ai sensi della stessa D.G.R. n.2649 del 18 maggio 1999.*

TENUTO CONTO dei pareri espressi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale, che risultano pervenuti alla data di redazione del presente provvedimento, in particolare:

- **Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio - ARPA Lazio:**

L'Agenzia Regionale, con riferimento alle componenti Ambientali, evidenzia quanto segue:

ARIA: (...) la Regione Lazio, attraverso la D.G.R. 15 marzo 2022, n. 119 ha revisionato la D.G.R. 28 maggio 2021, n. 305, che aggiornava l'allegato 4 della D.G.R. 217/2012, ossia la suddivisione del territorio regionale finalizzata all'adozione dei provvedimenti del Piano di Risanamento per la Qualità dell'Aria, e con D.G.R. n. 539 del 04/08/2020 ha adottato l'aggiornamento del Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria ai sensi dell'articolo 9 e art. 10 del D.lgs. 155/2010. Secondo l'aggiornamento del D.G.R. 15 marzo 2022, n. 119, che sostanzialmente modifica la denominazione ed i codici delle zone, il comune di Lanuvio ricade nella zona litoranea 2021 – IT1218 e viene attribuita la classe complessiva 3. Tale classe comprende i comuni a basso rischio di superamento dei valori limite per i quali sono previsti provvedimenti tesi al mantenimento della qualità dell'aria.

(...) si ritiene che il P.I.I. non sia tale da generare impatti significativi sullo stato della qualità dell'aria, nel dominio di interesse, se verranno effettuate azioni di mitigazione (presenti anche a pag. 26 del R.P.), che garantiscano la massima riduzione del fabbisogno energetico, con i conseguenti benefici in termini di emissioni e di sostenibilità ambientale, ed una minore richiesta di energia e di potenza, riducendo l'impiego di fonti inquinanti e relativi sprechi a favore di un maggiore sfruttamento di quelle rinnovabili pulite, come l'apporto solare, e se verranno seguiti i provvedimenti per il mantenimento della qualità dell'aria indicati nel PRQA vigente.

RISORSE IDRICHE: Con riferimento alla matrice acqua, si evidenzia che l'area del P.I.I. in esame secondo l'aggiornamento del PTAR (Piano di Tutela Regionale delle Acque), approvato con D.C.R. del 23 novembre 2018 n.18 ricade nel bacino idrografico n. 26 Moscarello e nel sottobacino afferente al corpo idrico Fosso Spaccasassi 2.

(...) nell'area in esame è presente una criticità ambientale inerente alle risorse idriche che necessita di specifica attenzione. Dovranno essere, quindi, attuate tutte le misure per la tutela delle acque in coerenza con le NTA del Piano di Tutela delle acque.

Le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PTAR vigente, all'articolo 10, introducono gli obiettivi di qualità dei corpi idrici, da perseguire entro il 22 dicembre 2021. Per la classificazione territoriale sopra esposta si rende necessario il "raggiungimento dello stato di qualità 'buono' secondo il programma di misure identificate nel Piano, compatibilmente con le risorse tecnico-economiche disponibili, ovvero di potenziale ecologico buono per i corpi idrici artificiali e fortemente modificati", la "adozione di tutte le misure atte a evitare un peggioramento della qualità dei corpi idrici classificati" e la "adozione di tutte le misure atte a ridurre progressivamente l'inquinamento causato dalle sostanze prioritarie e ad arrestare o eliminare gradualmente le emissioni, gli scarichi e le perdite di sostanze prioritarie".



(...) a quanto risulta dalle cartografie in possesso di ARPA Lazio, la zona interessata dal P.I.I. ricade all'interno dell'agglomerato urbano di Aprilia (Figura 6) ed è servita dal depuratore urbano di Aprilia - via del Campo. Secondo i dati in possesso di ARPA Lazio, la capacità depurativa di suddetto depuratore è di 66.000 abitanti, mentre il numero di abitanti equivalenti totali urbani (AETU), ossia la somma della popolazione residente e di quella equivalente fluttuante stagionale e giornaliera, risulta essere di 58.016 abitanti.

Considerando che sarebbe stato utile verificare la capacità del depuratore di sostenere l'aumento del carico insediativo anche alla luce di eventuali ulteriori aumenti previsti da altri piani, si ritiene che gli interventi del P.I.I., e quindi l'aumento degli abitanti equivalenti di 19 A.E, non vadano a incidere in maniera significativa sulla capacità depurativa del depuratore in questione.

SUOLO: (...) Il 17 novembre 2021 la Commissione Europea ha approvato la "Strategia del Suolo per il 2030" andando a definire le misure per proteggere e ripristinare i suoli e garantire che siano utilizzati in modo sostenibile. L'obiettivo principale è far sì che, entro il 2050, tutti gli stati membri della Comunità Europea evitino di consumare suolo (zero net land take) e facciano in modo di avere i propri suoli "sani" attraverso azioni concrete, molte delle quali dovranno essere attuate già entro il 2030.

(...) a livello nazionale, lo strumento di riferimento per la messa a sistema dell'attuazione dell'Agenda 2030 è rappresentato dalla suddetta Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile. Dunque tale strategia costituisce il quadro di riferimento nazionale per i processi di pianificazione, programmazione e valutazione di tipo ambientale e territoriale.

Il comune di Lanuvio ha una percentuale di suolo consumato sulla superficie di competenza amministrativa pari a 11% e corrispondente a circa 480 ettari nel 2021.

Inoltre, rispetto al 2020, nell'ultimo anno monitorato (2021) si registra un incremento di consumo di suolo netto pari a 0,28 ettari.

Proseguendo nell'analisi della suddetta componente ambientale e della sua criticità di contesto, la proposta del P.I.I., come riportato nel R.P. (rif. tabella pag. 47), comporta la perdita di funzionalità originale per alcune aree, precisamente aree in terreno naturale coperto da vegetazione; dunque, l'analisi sull'impermeabilizzazione assume una rilevanza importante per stabilire se gli effetti del P.I.I. modificano, alterano o, nel caso estremo, stravolgono un equilibrio ambientale, dato in specifico sulla capacità del suolo libero da edificazione di mantenere la capacità di assorbire le precipitazioni atmosferiche.

Dunque, l'impatto del P.I.I. sulla matrice suolo provoca un aumento della superficie impermeabile del suolo, ma su un'esigua area di territorio comunale e pertanto, prevedendo opportune misure di compensazione e mitigazione per le aree di nuova impermeabilizzazione (ad esempio le aree destinate a parcheggio potrebbero essere realizzate utilizzando tecniche costruttive che permettano un'adeguata permeabilità del suolo contenendo il rischio idraulico) si ritiene che l'impatto legato all'attuazione del P.I.I. sul consumo di suolo sia poco significativo.

RADON: (...) il Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101 che recepisce la Direttiva 2013/59/Euratom per il RADON, dispone che "entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del sopra citato decreto sia adottato il Piano nazionale d'azione per il radon, concernente i rischi di lungo termine dovuti all'esposizione al radon". Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del Piano di cui sopra, sulla base delle indicazioni e dei criteri tecnici ivi contenuti:

- a) individuano le aree in cui si stima che la concentrazione media annua di attività di radon in aria superi il livello di riferimento in un numero significativo di edifici;
- b) definiscono le priorità d'intervento per i programmi specifici di misurazione al fine della riduzione dei livelli di concentrazione al di sotto dei livelli di riferimento e ne prevedono le modalità attuative e i tempi di realizzazione.

L'art. 12 specifica che "I livelli massimi di riferimento per le abitazioni e i luoghi di lavoro, espressi in termini di valore medio annuo della concentrazione di attività di radon in aria, sono:

- a) 300 Bq m⁻³ in termini di concentrazione media annua di attività di radon in aria per le abitazioni esistenti;
- b) 200 Bq m⁻³ in termini di concentrazione media annua di attività di radon in aria per abitazioni costruite dopo il 31 dicembre 2024".

RIFIUTI: (...) la significatività dell'impatto della produzione dei rifiuti urbani derivante dall'attuazione del P.I.I. deve tener conto degli obiettivi stabiliti dall'Aggiornamento del Piano di Gestione dei Rifiuti nella Regione



Lazio approvato con la Deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio n. 4 del 05/08/2020 e pubblicato sul Suppl. n. 1 al BURL 22/09/2020, n. 116 e deve essere valutata in relazione all'attuale capacità di gestione del ciclo dei rifiuti in conformità con la normativa di settore.

(...) si ritiene che l'impatto del P.I.I. sulla matrice in esame sia poco significativo.

RUMORE (INQUINAMENTO ACUSTICO): Secondo le informazioni in possesso di ARPA Lazio, il comune di Lanuvio ha approvato un Piano di Zonizzazione Acustica, pertanto si consiglia di valutare se l'attuazione del P.I.I. sia compatibile sia con le classi acustiche del suddetto Piano sia con il Clima acustico attuale, in ottemperanza alla legge quadro 447/95 art. 8 comma 3 e alla L.R. 18/2001 art. 19.

Fermo restando quanto sopra evidenziato, nel caso emergano scostamenti con i limiti normativi o emerga un livello di clima acustico non compatibile con il P.I.I. sarà necessario adottare adeguate misure di mitigazione. Tali misure dovranno essere messe in campo anche nel periodo di adeguamento urbanistico, poiché la componente acustica relativa al P.A. sarà sicuramente maggiore.

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO: la presenza di elettrodotti pone dei vincoli sull'uso del territorio sottostante poiché implica la necessità di definire le fasce di rispetto previste dalla legge 36/2001 e dal DPCM 08 luglio 2003, all'interno delle quali è vietata la realizzazione di edifici con permanenza di persone per più di 4 ore giornaliere.

(...) lì dove il P.I.I. in esame preveda ambiti di trasformazione in prossimità di elettrodotti occorre considerare che i valori di induzione magnetica e intensità di campo elettrico potrebbero essere tali da influenzare i confini e le dimensioni degli ambiti stessi.

- Città Metropolitana di Roma Capitale - Dipartimento VI - Governo del Territorio e della Mobilità:

Riguardo alla valutazione condotta sull'intervento in relazione al P.T.P.G., approvato mediante D.C.P. n° 1 del 18 gennaio 2010 e pubblicato il 6 marzo 2010 sul B.U.R. Lazio n. 9, lo stesso individua le aree d'intervento come segue:

- Foglio 29 part. Ille 350 e 382 nell'ambito del Sistema Ambientale - Territorio Agricolo con sovrapposizione delle "Principali previsioni dei PRG, vigenti o adottati, controdedotti e trasmessi alla Regione entro il 31 Ottobre 2007, ovvero successivamente approvati – Principali insediamenti prevalentemente residenziali" di cui all'art. 3, co. 7 delle N.A.
- Foglio 30 part. 164 nell'ambito del Sistema Ambientale di cui
 - parte in Territorio Agricolo di cui all'art. 60 delle N.A.
 - parte in Aree di connessione primaria Componente Primaria (CP) della Rete Ecologica Provinciale (R.E.P.) artt. 25 e 28 delle N.A.. Le "aree di connessione primaria" (connessione lineare e landscape mosaic) comprendono prevalentemente vaste porzioni del sistema naturale, seminaturale e agricolo, il reticolo idrografico, le aree di rispetto dei fiumi, dei laghi e della fascia costiera e i sistemi forestali.

Per quanto concerne le part. Ille 350 e 382 Foglio 29, rilevata la vigente previsione di P.R.G., ai fini della compatibilità con il P.T.P.G. non si ravvisano valutazioni ostative al cambio di destinazione d'uso proposto.

Per quanto concerne la part. 164 Foglio 30, quanto dettato dagli articoli 28 e 60 delle N.A. di P.T.P.G. non contrasta con gli usi proposto in variante (in particolare nelle aree di connessione primaria sono consentiti interventi di riqualificazione/recupero ambientale e di qualificazione e valorizzazione). Da considerare, altresì, che gli interventi proposti in tale lotto rappresentano standard urbanistici.

Alla luce di quanto sopra espresso, per quanto attiene ai soli aspetti di compatibilità al P.T.P.G., non si ravvisano elementi ostativi alla realizzazione dell'intervento.

- Segreteria Tecnico Operativa ATO n.2 Lazio Centrale - Roma:

La scrivente comunica di non avere osservazioni, richiamando, al contempo, la necessità che il Gestore del S.I.I. ACEA ATO2 S.p.A. esprima un parere sulla disponibilità idrica e la capacità depurativa nelle zone interessate dalla proposta di Piano Integrato di Intervento in Variante in esame.

Il coinvolgimento del Gestore del S.I.I., come emerge dalla nota in riferimento, appare infatti opportuno per quanto previsto dall'art. 21 "Modalità di realizzazione di nuove opere ed impianti" /comma 5 /della Convenzione di Gestione sottoscritta il 6 agosto 2002 dai Comuni dell'ATO2: "Qualora uno o più comuni dell'ATO adottino nuovi strumenti urbanistici o ne varino sostanzialmente uno preesistente dovranno, ai sensi



del punto 8.4.10 del D.P.C.M. 4/3/96, preventivamente sentire il Gestore e attraverso l'Autorità di Ambito provvedere all'adeguamento del Piano".

Infine, qualora per l'intervento in oggetto si preveda il trasferimento ad ACEA ATO 2 S.p.A. di opere relative al S.I.I., si chiede la sottoscrizione di una convenzione per la "Verifica funzionale ai fini gestionali" da parte del soggetto realizzatore dell'opera con ACEA ATO 2 S.p.A., così come previsto dall'art. 157 del D.Lgs. 152/06: "Gli enti locali hanno facoltà di realizzare le opere necessarie per provvedere all'adeguamento del servizio idrico in relazione ai piani urbanistici ed a concessioni per nuovi edifici in zone già urbanizzate, previo parere di compatibilità con il piano d'ambito reso dall'Autorità d'ambito e a seguito di convenzione con il soggetto gestore del servizio medesimo, al quale le opere, una volta realizzate, sono affidate in concessione".

Con riferimento all'art.146 comma 1 lett. g) del D.Lgs.152/2006, e dell'art. 25 comma 3 delle Norme di Attuazione del Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTAR), approvato con D.G.R. 42/2007, qualora non sia già disposto da regolamenti dell'Ente competente e/o previsto dal Programma in oggetto, si rappresenta che è necessario prevedere la separazione delle acque bianche dalle acque nere, al fine di evitare ripercussioni negative sull'ambiente.

- Regione Lazio – Area Urbanistica Copianificazione e Programmazione Negoziata Roma Capitale e Città Metropolitana:

In base al PTPR approvato con DCC n. 5 del 21.04. 2021 Pubblicata sul BURL n. 56 del 10.06.2021 Supplemento n. 2, l'ambito di intervento non risulta interessato da vincoli paesaggistici ex art. 134 lett. a), b), e c);

le Aree interessate dalla variante in particolare:

- nella tavola B del PTPR - Beni Paesaggistici - non risulta interessata da vincoli dichiarativi, da vincoli ricognitivi e/o tipizzati;*
- nella tavola A del PTPR – Sistemi ed ambiti del paesaggio- la classificazione la relativa disciplina d'uso e valorizzazione dei paesaggi assume solamente valore di indirizzo e ricade parte all'interno del Paesaggio Agrario di continuità e per una piccola parte nel paesaggio degli insediamenti urbani.*

In riferimento invece agli aspetti di natura urbanistica, ..., in via preliminare si ritiene che nonostante la modesta rilevanza urbanistica dell'intervento in ordine alle dimensioni ridotte dello stesso, sia da tenere in debita considerazione quanto degli obiettivi indicati nella deliberazione 35/2021 in particolare alla necessità dell'Amministrazione di realizzare uno spazio di verde pubblico raggiungibile e fruibile in piena sicurezza per i cittadini della località.

Alla luce di quanto sopra esposto, per quanto di stretta competenza di questa area, si ritiene che gli interventi descritti nel Rapporto Preliminare non comportino significativi impatti dal punto di vista paesaggistico/ambientale e non emergono criticità tali da rinviare ad ulteriori approfondimenti e che il progetto in variante ai sensi dell'art. 4 della L.R.36/87 possa proseguire il suo iter di formazione.

CONSIDERATO che nel Rapporto Preliminare sono richiamati ulteriormente i seguenti strumenti di pianificazione sovraordinata per i quali è stata esaminata e valutata l'analisi di coerenza esterna:

<p>PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI LANUVIO</p>	<p><i>Il comune di Lanuvio con D.G.R. 3 luglio 2007, n. 506. pubblicato sul B.U.R.L. n°23/2007 ha approvato la Variante generale al piano regolatore generale adottata con D.C.C. n°33/1997, e contemporaneamente la variante alle zone agricole adottata con D.C.C. n°3 del 23/2005. Lo strumento urbanistico comunale per l'area interessata dai rispettivi piani attuativi prevede:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>• F1-3 (servizi) per l'area da destinare a B2C (edificabile ad attuazione diretta) e F2 (servizi privati) - (p.lle 350/382 F.29);</i> <i>• E2 (area agricola parzialmente compromessa) per l'area da destinare a F2 (verde attrezzato) - (p.lle 164 F.30).</i>
--	---



PIANO ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI) E PIANO DI BACINO (PDB)	<i>L'area non ricade tra le aree sottoposte a tutela per pericolo di inondazione, né tra le aree di attenzione idraulica definite dal P.A.I. dell'A.B.R. Lazio (...). Inoltre, l'area non ricade all'interno delle aree critiche dell'acquifero dei Colli Albani (D.G.R. 445 del 16/06/2009, si colloca all'interno del Bacino Incastro-Moscarello e non presenta problematiche subordinate alla normativa afferente all'Autorità di Bacino.</i>
--	--

TENUTO CONTO altresì del Parere favorevole ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. n. 380/2001 e della D.G.R. n. 2649/1999 per il Programma Integrato ai sensi della L.R.22/1997 in comune di Lanuvio (Roma), località Mantovano. Fasc. 10243 A13.art. 89, di cui alla Determina n. G03012 del 14/03/2022.

PRESO ATTO che l'Autorità Procedente con nota prot.n. 9934 dell'8/04/2022, acquisita in pari data al prot. regionale n.354089; e con nota prot.n. 31691 del 04/11/2022, acquisita in pari data al prot. regionale n.1098614, ha fornito riscontro ai pareri dei Soggetti Competenti in materia Ambientale evidenziando:

- In riferimento al parere della Segreteria Tecnico Operativa Ato2 (...) *si comunica che durante il percorso dell'iter di approvazione del Programma Integrato in oggetto, sarà cura dell'ufficio scrivente di procedere alla acquisizione del prescritto parere da parte di ACEA ATO 2 SpA sulla disponibilità idrica e la capacità depurativa nella zona interessata, oltre che di sottoscrivere con lo stesso Ente la convenzione per il trasferimento delle opere relative al S.I.I.*
In relazione invece alla separazione delle acque reflue si segnala che già il Programma integrato prevede la separazione delle acque nere da quelle chiare.

CONSIDERATO che:

- I Soggetti Competenti in materia Ambientale non hanno rilevato possibili impatti significativi derivanti dall'attuazione del Piano;
- Le criticità evidenziate dai Soggetti Competenti in Materia Ambientale non comportano ricadute significative sulle componenti interessate adottando specifiche misure preventive;
- l'istruttoria tecnica è stata condotta sulla base delle informazioni fornite e contenute nella documentazione agli atti, di cui il professionista redattore del Rapporto Preliminare ha asseverato la veridicità con dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n.445/2000;
- L'Autorità Procedente, a seguito dell'acquisizione dei pareri dei Soggetti Competenti in materia Ambientale, ha fornito ulteriori considerazioni e chiarimenti utili alla conclusione dell'istruttoria;
- L'Amministrazione Comunale di Lanuvio con D.C.C. n.35 del 11/06/2021 ha approvato (...) *quale atto indirizzo, lo Schema di Programma Integrato preliminare alla redazione del Pr.Int in Variante al P.R.G. in loc. Mantovano, proposto dalla soc. Recchiuti a.r.l;*
- tutte le opere pubbliche saranno realizzate direttamente dal proponente a scomuto di quanto dovuto a titolo di oneri di urbanizzazione e del maggior valore (art.16 del D.P.R. 380/01) determinato secondo quanto indicato nell'apposito regolamento comunale e tali opere saranno cedute all'Amministrazione comunale successivamente alla loro realizzazione;
- il Piano determina un aumento della superficie impermeabile del suolo su un'esigua area di territorio comunale e, comunque, tale criticità può essere superata prevedendo opportune azioni di mitigazione e/o compensazione;
- La segreteria Tecnico Operativa Ato2 ritiene opportuno che il gestore del S.I.I. ACEA ATO2 S.p.A. esprima il proprio parere di competenza sul Piano in argomento e che, lo stesso gestore, è stato individuato come Soggetto Competente in materia Ambientale;



- Il gestore del S.I.I. ACEA ATO2 S.p.A. sopra richiamato alla data di redazione del presente provvedimento non ha rilasciato il proprio parere nell'ambito della procedura in oggetto e, comunque, il parere in argomento dovrà essere acquisito preliminarmente all'approvazione del Piano;
- Con riferimento alla componente ambientale "Risorse Idriche", ARPA Lazio ritiene che gli interventi del P.I.I., e quindi l'aumento degli abitanti equivalenti di 19 A.E, non vadano a incidere in maniera significativa sulla capacità depurativa del depuratore in questione;
- Per quanto attiene ai soli aspetti di compatibilità al P.T.P.G., la Città Metropolitana di Roma Capitale non ravvisa elementi ostativi alla realizzazione dell'intervento;

VALUTATO che:

- Il Piano proposto introduce un contenuto incremento del carico antropico (19 abitanti) su un'area di modeste estensioni;
- l'area interessata dal Piano non risulta compresa entro il perimetro di siti della Rete Natura 2000: Zone di Protezione Speciale (ZPS) o Siti di Importanza Comunitaria (SIC/ZSC) di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE, recepite con Legge n.157/1992, e D.P.R. n.357/1997 o di aree naturali protette (Legge n.394/1991; L.R. n.29/1997);
- La localizzazione nell'ambito di intervento, il suo dimensionamento e le trasformazioni previste non comportano una significativa modifica del quadro ambientale esistente;

RITENUTO tuttavia di dovere raccomandare alla Autorità procedente, ai sensi del art.12 c.3-*bis*, del D.Lgs. n.152/2006, quanto segue:

1. Dovranno essere effettuate le azioni di mitigazione (presenti anche a pag. 26 del R.P.), che garantiscano la massima riduzione del fabbisogno energetico, con i conseguenti benefici in termini di emissioni e di sostenibilità ambientale, ed una minore richiesta di energia e di potenza, riducendo l'impiego di fonti inquinanti e relativi sprechi a favore di un maggiore sfruttamento di quelle rinnovabili pulite, come l'apporto solare, e se verranno seguiti i provvedimenti per il mantenimento della qualità dell'aria indicati nel PRQA vigente;
2. Gli edifici dovranno rispettare quanto previsto dall'art. 5 della L.R. 27 maggio 2008, n. 6;
3. Dovrà essere verificata preliminarmente la capacità del depuratore di sostenere l'aumento del carico insediativo anche alla luce di eventuali ulteriori aumenti previsti da altri piani;
4. Dovranno essere previste opportune misure di compensazione e mitigazione per le aree di nuova impermeabilizzazione (ad esempio le aree destinate a parcheggio potrebbero essere realizzate utilizzando tecniche costruttive che permettano un'adeguata permeabilità del suolo contenendo il rischio idraulico);
5. Il P.I.I. in relazione al cambiamento dell'uso del suolo e al rispettivo grado di impermeabilizzazione dovrà rispettare quanto previsto dall'art.4 comma 2 lettere d) della LR 27 maggio 2008, n.6;
6. nel caso emergano scostamenti con i limiti normativi o emerga un livello di clima acustico non compatibile con il P.I.I. sarà necessario adottare adeguate misure di mitigazione. Tali misure dovranno essere messe in campo anche nel periodo di adeguamento urbanistico, poiché la componente acustica relativa al P.A. sarà sicuramente maggiore;
7. Dovrà essere preliminarmente verificata la eventuale presenza di fasce di rispetto di elettrodotti e laddove necessario adeguare i confini e/o le dimensioni degli ambiti di trasformazione;
8. Sia acquisito preliminarmente alla adozione il parere del Gestore del S.I.I. ACEA ATO2 S.p.A. sulla disponibilità idrica e la capacità depurativa nelle zone interessate dalla proposta di Piano Integrato di Intervento in Variante in esame.
9. Con riferimento all'art.146 comma 1 lett. g) del D.Lgs.152/2006, e dell'art. 25 comma 3 delle Norme di Attuazione del Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTAR), approvato con D.G.R. 42/2007, qualora non



sia già disposto da regolamenti dell'Ente competente e/o previsto dal Programma in oggetto, si rappresenta che è necessario prevedere la separazione delle acque bianche dalle acque nere, al fine di evitare ripercussioni negative sull'ambiente.

10. In merito agli aspetti geomorfologico-vegetazionali, siano rispettate tutte le prescrizioni di cui alla Determina n. G03012 del 14/03/2022 dell'Area Tutela del Territorio della Regione Lazio;
11. Sia garantita la compatibilità della previsione con il quadro vincolistico esistente, con particolare riferimento ai beni culturali e paesaggistici.

TUTTO CIÒ PREMESSO

si ritiene che il Piano in oggetto sia da escludere dalla Valutazione Ambientale Strategica di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. n.152/2006, con le raccomandazioni ai sensi dell'art. 12 c.3 bis, del D Lgs n.152 del 2006, indicate in premessa.

l'Istruttore

Marco Stradella
(firmato digitalmente)

il Responsabile del Procedimento

arch. Roberto Brunotti
(firmato digitalmente)

il Dirigente

ing. Ilaria Scarso
(firmato digitalmente)